



*REPUBBLICA ITALIANA*

*NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO*

**Tribunale Di Venezia**

*Sezione Fallimentare Ufficio di Venezia*

Il Tribunale di Venezia, Sezione Fallimentare Ufficio di Venezia, composto dai magistrati

Dott. Silvia Bianchi Presidente

Dott. Ivana Morandin Giudice

Dott. Sara Pitinari Giudice relatore ed estensore

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento n. 55-1/ 2024 r.g.

Letto il ricorso depositato in data 16.4.2024 da

per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE  
CONTROLLATA

Letta la relazione del O.C.C. dott. Chiara Conte

Sentito il Giudice Delegato a riferire al Collegio

**OSSERVA**

Premesso che con ricorso depositato in data 16.4.2024 ha avanzato proposta di liquidazione controllata ai sensi degli artt.268 e segg. Del Codice della Crisi di Impresa, cui è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;

ritenuto alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:



sussista la competenza ai sensi dell'art 27 comma 2 del Codice della Crisi;  
che il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2 primo comma lett c) del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;  
che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;  
che l'O.C.C. ha effettuato le comunicazioni di cui all'art.269 3 comma Codice della Crisi , all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;  
che pertanto la domanda proposta soddisfa ai requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;  
ritenuto che, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII, debba essere rimessa al GD la determinazione delle somme eventualmente escluse dalla liquidazione in quanto necessarie al mantenimento del nucleo familiare, salva la precisazione che la ricorrente dovrà in ogni caso farsi carico delle spese necessarie all'apertura della procedura, non essendo prevista prenotazione a debito;

**P.Q.M.**

Visto l'art. 270 Codice della Crisi dichiara l'aperta della procedura di liquidazione controllata di

**NOMINA**

Giudice delegato la dott.ssa Sara Pitinari

E liquidatore l'O.C.C. dott. Chiara Conte, disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;

**ORDINA**

Al debitore di depositare entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti

**ASSEGNA**



ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro il quale a pena di inammissibilità devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art 201; si applica l'art.10 comma 3

### **ORDINA**

La consegna e il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio da liquidare;

### **DISPONE**

Che dal giorno di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura

Dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 secondo e terzo comma cod. civ.

Dato atto che ai sensi dell'art.268 quarto comma Codice della Crisi non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati in tale norma ad eccezione di quanto infra stabilito

### **ORDINA**

ai sensi dell'art. 270 co. 4 CCI, che la presente sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, nonché che sia inserita nel sito internet del tribunale

### **DISPONE**

a cura del Liquidatore, la trasmissione della presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 17.4.2024

Il Giudice estensore

*Sara Pitinari*

Il Presidente

*Silvia Bianchi*

